



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)

Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 30 DEL 09 APRILE 2021**

Oggetto: PROC. N. 8108036/2021 - Affidamento diretto del servizio di pulizia e sanificazione Polo Vaccinale c/o Palazzetto dello Sport di Castel Goffredo (MN) ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) della legge 120/2020, CIG 87011510F5

IL DIRETTORE

Considerato che è costituita, fra i Comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega e Redonesco l'Azienda Speciale Servizi alla Persona dell'Asolano per l'esercizio dei servizi socio assistenziali, socio sanitari e la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, con le modalità definite dallo Statuto;

Richiamato l'art. 5 dello Statuto, ai sensi del quale l'Azienda, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi:

- in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa;
- attraverso acquisto di servizi e prestazioni, anche mediante un sistema di accreditamento di soggetti pubblici e privati;

Premesso che lo scopo dell'Azienda, così come indicato dall'art. 4 dello Statuto, è in generale, la gestione associata dei servizi alla persona (sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, di formazione, di orientamento e promozione sociale), diffusi ed erogati nei confronti della popolazione residente nel territorio dei Comuni soci consorziati;

Vista l'attuale situazione di emergenza dovuta alla diffusione del virus Sars-Cov 2;

Rilevato che con DGR n. 4353 del 24.02.2021 Regione Lombardia ha approvato il Piano Regionale vaccini per la prevenzione dalle infezioni da Sars-Cov 2 e ha dettato le indicazioni operative per la distribuzione delle sedi vaccinali sui territori, nonché gli standard organizzativi e strutturali per l'allestimento dei punti di vaccinazione;

Visto che ASST Mantova ha rivolto un invito a tutte le istituzioni a promuovere accordi convenzionali per realizzare punti vaccinali distribuiti su tutto il territorio e al di fuori delle strutture sanitarie, in modo da favorire la prossimità e la massima adesione dei cittadini alla campagna di vaccinazione;

Rilevato che ASST Mantova è stata individuata quale Hub di riferimento provinciale per le vaccinazioni;

Considerato che il Comune di Castel Goffredo ha richiesto la collaborazione dell'Azienda ASPA al fine di addivenire all'obiettivo di potenziare i punti vaccinali sul territorio;

Richiamati

- l'atto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 26.03.2021, di accogliere il conferimento dal Comune di Castel Goffredo dell'organizzazione dell'attivazione del punto vaccinale presso il Palazzetto di Castel Goffredo, a partire dal 01/04/2021 e fino al 31/07/2021 all'interno di un sistema coordinato ed integrato con la rete dei servizi alla persona nell'ambito territoriale di Asola;
- l'atto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 26.03.2021 di approvazione del "Contratto di concessione in comodato gratuito dei locali del Palazzetto dello Sport di Castel Goffredo" con annessi servizi e con le caratteristiche previste dalla DGR n. 4353 del 24/2/2021, sito in Castel Goffredo– via Svezia, n. 21;
- l'atto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 26.03.2021 di approvazione della "Convenzione con ASST Mantova per attivazione del punto vaccinale presso il Palazzetto dello Sport del Comune di Castel Goffredo" garantendone la gestione e la fornitura dei servizi necessari;

Richiamata la convenzione con ASST Mantova in particolare che prevede all'art. 7 – Rapporti Economici – che a fronte dei servizi offerti dall'Azienda ASPA, l'ASST si impegna al riconoscimento delle spese di funzionamento del polo vaccinale;

Visto il contenuto della Convenzione con ASST Mantova in oggetto in particolare all'art. 1 che prevede che all'Azienda ASPA spetta l'esecuzione servizio di pulizie e la sanificazione dei locali adibiti a Polo Vaccinale presso il Palazzetto dello Sport sito in via Svezia n. 21 a Castel Goffredo come da procedure previste per la prevenzione del rischio di contagio da Covid;

Considerato che l'intervento richiesto prevede la sanificazione quotidiana Covid-19 di tutte le aree di intervento e la sanificazione quotidiana Covid-19 dei servizi igienici, detersione e disinfezione degli spazi adibiti a vaccinazione area pre e post vaccino (sedie, tavolo, box), detersione e disinfezione di tutti i punti di contatto e di tutte le sedie presenti (circa 100), posizionamento del materiale economico negli appositi dispenser forniti dall'Azienda ASPA e raccolta dei rifiuti urbani e differenziata, da effettuarsi dal lunedì alla domenica ad esclusione della giornata di mercoledì;

Inteso che la durata del contratto (escluse le eventuali opzioni) è pari a 4 mesi decorrenti dalla consegna del servizio; l'operatore economico deve avviare l'esecuzione del servizio entro il termine di 12.04.2021. Nel caso di interruzione del servizio al 31.07.2021 (termine della convenzione prevista dalla Convenzione con l'A.S.S.T. di Mantova), il valore presunto mensile verrà computato ai fini delle prestazioni aggiuntive/straordinarie.

Considerato che l'importo presunto dell'appalto è pari ad euro 19.000,00, calcolato su un periodo quadrimestrale e prestazioni straordinarie del valore complessivo stimato di euro 5.600,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli eventuali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Accertato che l'importo in oggetto è costituito dal canone mensile di euro 3.350,00, oltre IVA;

Che a seguito di accertamenti sono stati riscontrati rischi da interferenza e che si è provveduto alla redazione del DUVRI – allegato al presente provvedimento – ove è stato quantificato il costo per la sicurezza in euro 50,00);

Visto l'articolo 1, co. 3, della legge 11.09.2020 n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, co. 2, del D.lgs. 50/2016, quali, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Visti:

- l'art. 36, del D.lgs. 50/2016 sui contratti sotto soglia;
- l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 37, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016, in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze;
- le Linee guida n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016, da ultimo aggiornate con delibera di Consiglio n. 636 del 10.07.2019, relative alle procedure sotto soglia;
- l'art. 1, co. 1, della legge 11.09.2020 n. 120, in base al quale "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto";
- l'art. 1, comma 2, della legge 11.09.2020 n. 120, che fino al 31.12.2021 in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

Dato atto:

- che la società MARKAS srl, con sede in via Macello n. 61 a Bolzano interpellata ha presentato il preventivo di offerta di esecuzione del servizio con nota prot. 0620/2021 del 09.04.2021;

- l'operatore presenta le qualità tecniche e professionali adeguate ad una corretta esecuzione della prestazione;

Considerato che a seguito di negoziazione è stato verificato:

- che l'offerta risponde alle esigenze e all'interesse pubblico che l'Azienda ASPA vuole perseguire con riferimento alla qualità della prestazione, in quanto è stato possibile verificare la conformità delle istruzioni operative della sanificazione quotidiana Covid-19 di tutte le aree di intervento e la sanificazione quotidiana Covid-19 dei servizi igienici;
- la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione quantificato in complessivi euro 3.350,00, oltre IVA inteso come canone mensile;

Considerato che l'Azienda ASPA dalla sua costituzione non ha mai affidato un servizio di pulizia di locali non essendoci l'esigenza specifica;

Dato atto che l'operatore è stato verificato nelle forme previste dalle vigenti disposizioni in materia, come richiamate nella richiesta di preventivo;

Dato atto:

- che ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il relativo codice CIG 87011510F5;
- che ai sensi della Delibera ANAC di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266 per l'anno in corso non è previsto – in base all'importo complessivo della procedura – nessun contributo a carico della Stazione Appaltante;

Rilevato che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 ha assunto il ruolo di Responsabile del Procedimento dell'affidamento in oggetto, per competenza professionale, esperienza, assenza di causa di incompatibilità e di conflitto di interessi il Direttore Generale dr.ssa Daniela Ottoni;

Visti

- la legge n. 241/1990;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016;
- il D.L. 76/2020, convertito in legge 11.09.2020 n. 120;

Preso atto del Budget Pluriennale 2021-2023 approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 06 del 18.12.2020;

Visto l'art. 114 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto dell'Azienda;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti:

- DI AFFIDARE all'operatore economico Markas srl, con sede a Bolzano in via Macello n. 61 C.F./P.IVA 01174800217, il servizio di esecuzione delle pulizie e della sanificazione dei locali del Palazzetto dello Sport sito in via Svevia n. 21 a Castel Goffredo quale sede vaccinale dell'Ambito Territoriale di Asola al prezzo di presunti complessivi euro 19.000,00, IVA esclusa;
- DI APPROVARE la documentazione amministrativa allegata alla presente determinazione: verbale di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza riguardante la gara n. 8108036/2021 per il servizio di pulizie e della sanificazione dei locali del Palazzetto dello Sport – CIG: 87011510F5 ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a), della legge n. 120/2020 e art. 32, co. 8 del d.lgs. 50/2016;
- DI IMPEGNARE subordinatamente alla realizzazione della condizione sospensiva di cui al punto successivo e fino ad allora DI PRENOTARE L'IMPEGNO a favore del creditore Markas srl la somma complessiva di euro 23.180,00 (di cui euro 19.000,00 per l'importo contrattuale netto, ed euro 4.180,00 per l'importo dell'IVA), alla voce "Progetti Interventi Sociali – Progetto Covid Net" del Budget 2021-2023 relativamente alla ragione meglio dettagliata in premessa;
- DI DARE ATTO che l'impegno è subordinato alla stipula del contratto nelle forme di seguito indicate;
- PRECISATO, il rapporto negoziale verrà istaurato mediante nella forma dello scambio della lettera commerciale anche con la restituzione della presente determinazione e del verbale di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza sottoscritti digitalmente;
- DI DARE ATTO che alla prestazione in premessa è stato assegnato il seguente CIG 87011510F5, e che la ditta individuata, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- DI DARE ATTO che il presente affidamento segue gli obblighi di pubblicità, trasparenza previsti dalla vigente normativa.

Il Direttore
F.to Dr.ssa Daniela Ottoni